

# **BGer 1A.201/2001 vom 14. März 2002**

Bundesgericht, 2002-03-14, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_1A.201\\_2001](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1A.201_2001)

FR: TF 1A.201/2001 du 14 mars 2002

IT: TF 1A.201/2001 del 14 marzo 2002

## **Regeste**

Assistenza giudiziaria e estradizione

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

Italia e Svizzera sono parti contraenti della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (CEAG; RS 0.351.1). La legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1) e l'ordinanza di applicazione (OAIMP; RS 351.11) sono applicabili alle questioni che la prevalente Convenzione internazionale non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza di quello convenzionale ( art. 1 cpv. 1 AIMP ; DTF 124 II 180 consid. 1a, 123 II 134 consid. 1a), fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali ( DTF 123 II 595 consid. 7c).

### **E. 1.2**

In virtù della norma speciale dell' art. 25 cpv. 6 AIMP , il Tribunale federale non è vincolato dalle censure e dalle conclusioni delle parti; esso esamina liberamente se i presupposti per la concessione dell'assistenza sono adempiuti e in quale misura questa debba esser prestata ( DTF 123 II 134 consid. 1d, 118 Ib 269 consid. 2e). Non è tuttavia tenuto, come lo sarebbe un'autorità di vigilanza, a verificare la conformità delle decisioni impugnate con l'insieme delle norme applicabili ( DTF 123 II 134 consid. 1d, 119 Ib 56 consid. 1d). Quando, come in concreto, la decisione impugnata emana da un'autorità giudiziaria, il Tribunale federale è vincolato all'accertamento dei fatti, qualora non risultino manifestamente inesatti o incompleti oppure accertati violando norme essenziali di procedura ( art. 105 cpv. 2 OG ; DTF 123 II 134 consid. 1e e rinvii).

### **E. 1.3**

Interposto tempestivamente contro una decisione di trasmissione di documenti, acquisiti in esecuzione di una domanda di assistenza, resa dall'Autorità cantonale di ultima istanza, il ricorso di diritto amministrativo, che contro la decisione di trasmissione ha effetto sospensivo per legge (art. 21 cpv. 4 lett. b e 80l cpv. 1 AIMP), è ricevibile dal profilo dell'art. 80f cpv. 1 in relazione con l' art. 25 cpv. 1 AIMP . La legittimazione delle ricorrenti, titolari dei conti oggetto della contestata misura di assistenza, è pacifica ( art. 80h lett. b AIMP in relazione con l' art. 9a lett. a OAIMP ; DTF 127 II 198 consid. 2d).

### **E. 2**

Le ricorrenti non contestano più davanti al Tribunale federale l'adempimento del presupposto della doppia punibilità; fanno valere piuttosto una violazione degli art. 28 e 63 AIMP , che ravvisano nelle carenze formali della domanda e nel mancato rispetto del

principio della proporzionalità. Le contestate lacune precluderebbero loro ogni possibilità di difesa, e non permetterebbero di controllare l'ossequio del divieto di una ricerca indiscriminata di prove ("fishing expedition") e quindi anche del principio della proporzionalità: a questo proposito la Corte cantonale avrebbe abusato del suo potere di apprezzamento, disattendendo l' art. 80i cpv. 1 lett. a AIMP .

### **E. 2.1**

La CRP ha rilevato che il procedimento penale italiano si riferisce a reati di truffa e di appropriazione indebita per circa 27 miliardi di lire italiane, commessi dagli indagati nell'ambito di operazioni finanziarie in materia di compravendita di derivati, tra l'altro presso la società I. \_\_\_\_\_ di Roma. Queste operazioni sarebbero avvenute ai danni di banche e società finanziarie, ove gli indagati erano attivi e ove venivano addebitate di transazioni finanziarie in perdita, quelle producenti utili essendo imputate, per contro, alla ricorrente, B. \_\_\_\_\_ di Londra, di cui l'indagato L. \_\_\_\_\_ era vicepresidente. I guadagni sarebbero quindi stati accreditati su un conto aperto da questa società presso la sede di Londra della I. \_\_\_\_\_; in seguito, sarebbero stati trasferiti su relazioni estere, in particolare sul conto n. xxx della ricorrente presso il banco G. \_\_\_\_\_, per poi essere ripartiti fra i correi mediante numerosi e continui trasferimenti a favore dei prevenuti. Risulta dalla domanda e dai suoi allegati che i reati sarebbero stati commessi dal marzo al settembre 1999, l'Autorità richiedente avendo pure indicato le società e le banche danneggiate, il ruolo degli indagati all'interno delle società coinvolte e spiegato il modo e i luoghi in cui furono commessi: e cioè, in particolare, a Roma, Londra e Lugano. L'esposto dei fatti, tenuto conto della natura dei reati, non disattende le esigenze poste dagli art. 14 cpv. 1 CEAG , 28 AIMP e 10 OAIMP. In effetti, esse vanno interpretate secondo lo scopo perseguito dalle norme, che è di consentire allo Stato richiesto di determinarsi sulla ricorrenza dei presupposti per concedere la postulata assistenza, requisiti soddisfatti nella fattispecie.

### **E. 2.2**

Le ricorrenti rilevano che i flussi finanziari determinanti secondo l'Autorità richiedente sarebbero illustrati in un rapporto del Comando Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza di Roma del 21 dicembre 2000, allegato al complemento del 15 gennaio 2001, ove si afferma che "il riscontro e l'analisi degli elementi, siano essi di natura dichiarativa o documentale, hanno, comunque, consentito di pervenire alla esatta quantificazione degli importi complessivi confluiti sui predetti conti esteri, nel periodo compreso dal 29.03.1991 [recte: 1999] al 15.09.1999, riferibili alle condotte illecite poste in essere dagli operatori finanziari infedeli"; questi importi sono indicati in una tabella comparativa concernente gli accrediti e gli addebiti sul conto della B. \_\_\_\_\_ presso il banco G. \_\_\_\_\_. Le ricorrenti sottolineano che, secondo questa tabella, e come rilevato dalla Guardia di Finanza, i proventi complessivi transitati sul conto della B. \_\_\_\_\_ nel citato periodo sarebbero di circa 27,5 miliardi di lire italiane, corrispondenti all'importo indicato dall'Autorità richiedente quale provento dei sospettati reati. Esse ne deducono che, per quanto concerne la Svizzera, la fattispecie oggetto della rogatoria sarebbe limitata ai citati movimenti (accrediti) avvenuti sul conto della B. \_\_\_\_\_ presso il banco G. \_\_\_\_\_. Le ricorrenti chiedono quindi che non vengano trasmessi i documenti relativi a qualsiasi movimento bancario sul conto n. xxx avvenuto prima del 29 marzo 1999 e a qualsiasi movimento bancario in accredito e in addebito da quel conto, tranne quelli indicati nella menzionata tabella: l'Autorità italiana avendo individuato precisamente, secondo le

ricorrenti, tutti gli accrediti concernenti le operazioni illecite, altri movimenti sarebbero manifestamente inutili per l'inchiesta. Postulano inoltre che non siano trasmessi i nomi figuranti sui formulari A, che non concernerebbero persone indagate. L'assunto è manifestamente infondato. Ritenuto che, come rilevato anche dalle ricorrenti, i flussi finanziari oggetto dell'inchiesta italiana entravano sul conto della B.\_\_\_\_\_ e venivano successivamente accreditati su quello della C.\_\_\_\_\_, l'utilità potenziale per l'Autorità estera della documentazione di questi conti è evidente. La prima relazione bancaria è indicata dall'Autorità rogante, che ha espressamente chiesto di trasmetterle la documentazione integrale: sulla seconda, come sulla prima, sarebbe confluito il provento dei reati. Come ritenuto dalla CRP, l'indagato L.\_\_\_\_\_, vicepresidente della B.\_\_\_\_\_, aveva firma individuale su entrambi i conti. Per di più, contrariamente all'assunto ricorsuale, dai formulari A prodotti dalla banca e come da essa rilevato il 24 gennaio 2001 nella lettera di trasmissione al PP, gli aventi diritto economico della società di Tortola sono quattro indagati nel procedimento penale oggetto della rogatoria. Inoltre, nel complemento del 15 gennaio 2001 l'Autorità richiedente rileva che l'attività investigativa ha permesso di acquisire ulteriori elementi, che hanno imposto di proseguire le indagini; essa precisa poi che i guadagni illeciti, di circa 27 miliardi di lire italiane, sarebbero stati via via ripartiti tra tutti i correi sulla base di numerosi e continui trasferimenti di liquidità disposti in favore di altri conti correnti esteri, appositamente aperti, e ancora sconosciuti, per cui il quadro dei rapporti finanziari intercorsi tra gli associati si presenterebbe di particolare complessità. L'Autorità estera sottolinea inoltre che, per ricostruire l'esatta dinamica dei flussi finanziari intercorsi tra gli associati, identificare eventuali altri correi ancora ignoti ed evitare la dispersione dei proventi illeciti, è indispensabile estendere l'oggetto della rogatoria all'identificazione delle relazioni facenti capo agli indagati, di sequestrarne la documentazione e di bloccarne gli averi. Limitandosi ad addurre che all'Autorità estera interesserebbero soltanto i movimenti sul conto della B.\_\_\_\_\_ indicati nella citata tabella, le ricorrenti disattendono l'appena citata richiesta formulata dall'Italia. Ritenuto che l'indagato L.\_\_\_\_\_ è il beneficiario economico di una relazione bancaria e il titolare del diritto di firma di entrambi i conti, è palese che la relativa documentazione possa interessare le Autorità inquirenti. È del resto evidente che lo scopo della rogatoria non consiste soltanto nell'ottenere una mera conferma sui flussi finanziari indicati nella citata tabella, già a conoscenza degli inquirenti esteri.

### **E. 2.3**

A torto le ricorrenti affermano che le Autorità cantonali, non limitando la trasmissione dei documenti relativi alle movimentazioni indicate nella citata tabella, avrebbero agito "ultra petita" e abusato del loro potere di apprezzamento. Il principio richiamato dalle ricorrenti, desumibile da quello della proporzionalità, vieta all'Autorità richiesta di andare oltre i provvedimenti postulati dall'Autorità richiedente (cosiddetto "Uebermassverbot", DTF 115 Ib 186 consid. 4 pag. 192 in fine, 375 consid. 7, 116 Ib 96 consid. 5c). La recente giurisprudenza ha però sostanzialmente attenuato la portata del principio, ritenendo che l'Autorità richiesta può interpretare in maniera estensiva la domanda, qualora sia accertato che - come nella fattispecie - su questa base tutte le condizioni per concedere l'assistenza sono adempiute; tale modo di procedere può evitare in effetti la presentazione di un'eventuale richiesta complementare ( DTF 121 II 241 consid. 3; Paolo Bernasconi, Rogatorie penali italo-svizzere, Milano 1997, pag. 186 seg.). Per di più, ordinando la trasmissione della documentazione litigiosa, le Autorità ticinesi non hanno affatto agito "ultra petita" ma hanno, correttamente, eseguito quanto richiesto nel complemento

rogatorio, visto che queste relazioni fanno capo a indagati.

#### **E. 2.4**

Le ricorrenti, adducendo che i documenti non indicati nella menzionata tabella sarebbero inutili per il procedimento estero, disattendono che tra i loro conti e l'inchiesta italiana sussiste chiaramente, per i motivi suesposti, una relazione diretta e oggettiva con il procedimento penale estero. Incentrando, in pratica, il gravame sulla loro asserita qualità di società non implicate nel procedimento estero secondo l'abrogato art. 10 AIMP le ricorrenti misconoscono che neppure l'eventuale qualità di persona, fisica o giuridica, non implicata nell'inchiesta all'estero, ciò che non si verifica comunque in concreto, non consente a priori di opporsi alle misure di assistenza. Basta infatti che sussista una relazione diretta e oggettiva tra la persona o la società e il reato per il quale si indaga; ora, questa eventualità si verifica per i conti litigiosi sui quali hanno firma o sono beneficiari economici degli indagati e ciò senza che siano necessarie un'implicazione della parte ricorrente nell'operazione criminosa e ancor meno una colpevolezza soggettiva ai sensi del diritto penale ( DTF 120 Ib 251 consid. 5a e b, 118 Ib 547 consid. 3a in fine; Robert Zimmermann, *La coopération judiciaire internationale en matière pénale*, Berna 1999, n. 227). Contrariamente all'assunto ricorsuale, l'utilità e la rilevanza potenziale della documentazione litigiosa per il procedimento estero non possono manifestamente essere escluse ( DTF 122 II 367 consid. 2c, 121 II 241 consid. 3a e b). La consegna di informazioni su conti facenti capo a indagati ed espressamente richieste dall'Autorità estera è infatti giustificata e idonea a far progredire le indagini: la loro utilità potenziale è chiaramente data ( DTF 126 II 258 consid. 9c).

#### **E. 3**

In via subordinata le ricorrenti chiedono di rinviare l'incarto alle Autorità cantonali perché procedano in loro presenza alla cernita della documentazione da trasmettere. Esse rimproverano alla CRP di avere respinto la richiesta di procedere alla scelta, davanti a loro, dei documenti, con il motivo che non sarebbe stata formulata nella fase precedente la decisione di chiusura, e che non sarebbero state fornite prove liquide e atte a dimostrare l'irrilevanza dei singoli documenti per l'indagine estera. Le ricorrenti definiscono speciosa questa argomentazione e rilevano che tra il momento in cui il loro patrocinatore ha avuto notizia del sequestro da parte della banca e la decisione di chiusura del PP non erano trascorsi neppure dieci giorni.

#### **E. 3.1**

L'11 gennaio 2001 il PP, dopo che il 9 gennaio la banca gli aveva comunicato che l'indagato L. \_\_\_\_\_ aveva firma individuale sul conto di un'altra società, patrocinata dal medesimo legale delle ricorrenti, aveva chiesto di trasmettergli ulteriori documenti, ciò che è avvenuto il 17 gennaio. Il 22 seguente il patrocinatore della B. \_\_\_\_\_ ha chiesto soltanto, principalmente, il dissequestro del conto dell'altra società (v. causa 1A.200/2001) comunicando al PP di essere a disposizione per fornire le necessarie delucidazioni; rilevava altresì che si opponeva alla trasmissione, integrale o parziale, della documentazione sequestrata. Nel ricorso alla CRP le ricorrenti si sono limitate a rilevare che il PP non poteva limitarsi a trasmettere la documentazione integrale e chiedeva di essere sentita sulla scelta della documentazione.

#### **E. 3.2**

La Parte richiesta non può invero trasmettere in blocco tutti gli atti sequestrati, in modo acritico e indeterminato, e lasciarne la cernita all'Autorità estera ( DTF 127 II 151 consid. 4c/aa, 122 II 367 consid. 2c, 115 Ib 186 consid. 4, 112 Ib 576 consid. 14a pag. 604). Nella fattispecie è tuttavia manifesto che questa operazione ha avuto luogo, per cui la critica principale delle ricorrenti dev'essere disattesa: nella decisione di chiusura il PP ha in effetti proceduto al vaglio dei documenti, ritenendo che la documentazione raccolta non era manifestamente estranea alla rogatoria e ch'essa appariva utile per l'Autorità estera. Certo, riguardo alla partecipazione alla cernita la decisione impugnata è discutibile visto che, di massima, l'Autorità di esecuzione deve offrire al detentore dei documenti la possibilità, concreta ed effettiva, di determinarsi in proposito e sull'obbligo che gli incombe di indicare quali documenti non dovrebbero essere trasmessi, affinché egli possa esercitare il suo diritto di essere sentito e adempiere al suo dovere di cooperazione ( DTF 127 II 258 consid. 9b/aa in fine e 9b/bb-cc). Nella fattispecie il PP non ha invitato le ricorrenti a pronunciarsi in merito. Esse non fanno tuttavia valere che il PP, respingendo il 23 gennaio 2001 l'istanza di dissequestro di una di loro, ed emanando lo stesso giorno, e poi il 7 febbraio successivo, le decisioni di chiusura, sarebbe incorso in un diniego di giustizia; né fanno valere ch'egli avrebbe interpretato, a torto, l'opposizione generale alla consegna dei documenti quale (implicita) rinuncia a partecipare alla cernita degli stessi.

### **E. 3.3**

Secondo la costante, pubblicata giurisprudenza, spetta alle persone o società interessate dimostrare, in modo chiaro e preciso, perché i documenti e le informazioni da trasmettere non presenterebbero alcun interesse per il procedimento estero ( DTF 122 II 367 consid. 2d pag. 371 seg.). Esse sono quindi tenute, pena la decadenza del loro diritto, a indicare all'Autorità di esecuzione quali documenti, e per quali motivi, non dovrebbero, secondo loro, essere consegnati. Ora, come si è visto, solo una ricorrente, peraltro in maniera del tutto generica si è opposta a un'eventuale trasmissione, e non solo dinanzi al PP bensì ancora dinanzi alla CRP; del resto neppure nel presente gravame esse hanno indicato quali singoli documenti e perché sarebbero sicuramente irrilevanti per il procedimento penale estero. Non compete pertanto al Tribunale federale rimediare d'ufficio a queste omissioni ( DTF 126 II 258 consid. 9c in fine, 122 II 367 consid. 2d).

### **E. 3.4**

In via ancor più subordinata le ricorrenti chiedono di non trasmettere i documenti relativi a movimentazioni effettuate sui loro conti prima del 29 marzo 1999, ossia prima dell'inizio dei fatti per i quali procede l'Autorità italiana. Fanno valere che, in quanto tendente all'acquisizione di documentazione bancaria che non sia in relazione con i movimenti indicati nella citata tabella, la rogatoria sarebbe costitutiva di un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove (al riguardo v. DTF 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73, 122 II 367 consid. 2c, 121 II 241 consid. 3a pag. 243, 118 Ib 547 consid. 3a). La richiesta dev'essere disattesa. L'Autorità estera, come si è visto, non ha infatti limitato la domanda all'identificazione dei menzionati movimenti: ha bensì espressamente chiesto di identificare le relazioni che fanno capo agli indagati e di acquisire tutta la documentazione di queste relazioni. La trasmissione integrale della documentazione dei conti litigiosi, in particolare i documenti di apertura e i formulari A, dai quali risultano i diritti di firma e gli aventi diritto economico, è quindi giustificata ( DTF 121 II 241 consid. 3b). Del resto, quando le Autorità estere chiedono informazioni su conti bancari in procedimenti per reati patrimoniali, necessitano di tutti i documenti, come peraltro espressamente postulato in concreto. Ciò

perché debbono poter individuare il titolare giuridico ed economico del conto e sapere a chi sia pervenuto l'eventuale provento del reato ( DTF 124 II 180 consid. 3c inedito, 121 II 241 consid. 3c; Zimmermann, op. cit., n. 478 pag. 370).

#### **E. 4**

Ne segue che il ricorso dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza ( art. 156 cpv. 1 OG ).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.